

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

**N. 168**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione  
del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola**

*(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e  
dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 14 dicembre 2009*

---

**SCHEMA DI  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
ATTUATIVO DEL  
DECRETO LEGISLATIVO  
DI RIORDINO DELLE NORMATIVE  
SULL'ATTIVITA' AGRICOLA**

**INDICE**

**TITOLO I Dell'impresa agricola**

**Capo I Dell'attività di produzione e cessione di agroenergia come attività connessa**

Articolo 1 (Opzione per la determinazione del reddito da produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche)

**Capo II Degli imprenditori agricoli giovani**

Articolo 2 (Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

Articolo 3 (Percorsi formativi per giovani agricoltori)

Articolo 4 (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

**Capo III Delle attività connesse agrituristiche**

Articolo 5 (Certificati di abilitazione e requisiti igienico-sanitari degli immobili)

Articolo 6 (Programmazione e sviluppo dell'agriturismo)

Articolo 7 (Osservatorio nazionale dell'agriturismo)

**Capo IV Delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici**

Articolo 8 (Presentazione delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici da parte di cantine industriali ed enoteche)

Articolo 9 (Misure di sostegno)

**Capo V Dell'acquacoltura, della piscicoltura e dell'impresa ittica**

Articolo 10 (Impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura o piscicoltura)

Articolo 11 (Filiera del settore ittico)

**Capo VI Della vendita dei prodotti agricoli**

Articolo 12 (Disciplina amministrativa)

Articolo 13 (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari)

**Capo VII Del Servizio informativo agricolo nazionale (SIAN)**

Articolo 14 (Servizi di interoperabilità)

Articolo 15 (Modalità di accesso alle informazioni contenute nel SIAN)

**Capo VIII Dell'anagrafe delle imprese agricole e del fascicolo aziendale**

Articolo 16 (Della carta dell'agricoltore)

Articolo 17 (Fascicolo aziendale. Integrazione e aggiornamento)

**Titolo II Dello spazio rurale**

**Capo I Della gestione e della tutela dello spazio rurale**

Articolo 18 (Contratti di collaborazione e contratti di promozione)

Articolo 19 (Convenzioni in materia di gestione del territorio)

Articolo 20 (Della buona pratica agricola)

**Capo II Dell'architettura rurale**

Articolo 21 (Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale)

Articolo 22 (Procedure di concessione dei contributi)

Articolo 23 (Sponsorizzazioni)

**Capo III Della biodiversità e dell'agricoltura transgenica**

Articolo 24 (Sorveglianza rinforzata)

Articolo 25 (Fondo per filiere produttive esenti da contaminazioni OGM)

**Titolo III Della proprietà terriera e delle strutture agrarie**

Articolo 26 (Piani di ricomposizione fondiaria e di riordino)



Articolo 27 (Commissione provinciale per la determinazione dei valori dei terreni ai fini della concessione del mutuo per la formazione della proprietà coltivatrice)

Articolo 28 (Attestazione notarile circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia)

**Titolo IV Della contrattazione agraria**

Articolo 29 (Annata agraria)

Articolo 30 (Commissioni tecniche provinciali)

Articolo 31 (Assicurazione contro le avversità atmosferiche)



## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare dell'articolo 14, commi 14, 15, 19 e 22;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sul trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, e in particolare gli articoli 66-77;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sul conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e sulla riorganizzazione dell'amministrazione centrale, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, sulla organizzazione del Governo;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata ex art.8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.281, reso nella seduta del.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per la semplificazione normativa;

**E m a n a**

il seguente regolamento:

### TITOLO I

#### Dell'impresa agricola

##### Capo I

#### Dell'attività di produzione e cessione di agroenergia come attività connessa

##### Art. 1

(Opzione per la determinazione del reddito da produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche)

1. L'opzione per la determinazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche quale attività connessa dell'imprenditore agricolo di cui all'ultimo comma dell'articolo 2135 del codice civile, è esercitata previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442<sup>1</sup>.

##### Capo II

#### Degli imprenditori agricoli giovani

##### ART. 2

(Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

1. Al fine di favorire il cambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agro-alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011. Tale fondo è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Riprodotto dall'ultimo inciso dell'art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006, come successivamente modificato: "Fermo restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442".

<sup>2</sup> Il primo periodo del comma 1 è riprodotto dal comma 1068 dell'art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007): "Al fine di favorire il cambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agro-alimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo



2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo<sup>3</sup>. Le modalità operative di funzionamento del fondo sono disciplinate come stabilito dall'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>4</sup>.

### ART. 3

(Percorsi informativi per giovani agricoltori)

1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 516 milioni di euro annue a decorrere dal 1999<sup>5,6</sup>.

---

dell'imprenditoria giovanile in agricoltura avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011". Il secondo periodo è riprodotto dall'art. 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008: "120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca".

<sup>3</sup> Riprodotto dal comma 1069 dell'art.1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007): "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo".

<sup>4</sup> L'art. 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), dispone: "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia". Ovviamente, il detto comma rimane in vigore.

<sup>5</sup> Riprodotto dal comma 5 dell'articolo 3 legge 15 dicembre 1998, n. 441 Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. «*Aluti al primo insediamento determinazione del reddito e formazione.* 1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonché ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992. // 2. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonché quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare. // 3. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall'imprenditore. // 4. Le regioni disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori. // 5. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999».

La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 2001, n. 170, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'articolo 3 nella parte in cui autorizza, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani agricoltori. Detta sentenza deve essere tenuta presente anche nell'interpretazione della nuova norma. Nella nuova formulazione si è tenuto conto dell'abrogazione del regolamento 950/97 ad opera dell'articolo 55 del regolamento 1257/99 che contiene una nuova disciplina della materia, con le modifiche apportate dal regolamento 1783/2003. Ogni riferimento all'imprenditore agricolo a titolo principale è stato sostituito con l'imprenditore agricolo professionale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1 comma 5ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aggiunto dall'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 nonché dell'articolo III-2 del presente codice.

<sup>6</sup> Esisteva un originario comma 3 dell'articolo 4bis (*Imprenditoria agricola giovanile*) del d.lgs. 18 maggio 2001, n.228, che era stato introdotto dall'art.3 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Esso recitava: "3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, è attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010 un ulteriore



#### ART. 4

(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano<sup>7</sup>.

### Capo III

#### Delle attività connesse agrituristiche

#### ART. 5

(Certificati di abilitazione e requisiti igienico-sanitari degli immobili)

1. Le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristiche<sup>8</sup> e la determinazione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche<sup>9</sup> sono disciplinate dalle regioni e dalle province autonome.

---

aiuto, sotto forma di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non rileva altresì ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma, sono determinate le modalità di applicazione del presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178". Il periodo dal 2006 al 2010 e la precisazione del termine di emanazione del decreto MiPAF sono stati introdotti dall'articolo 30 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51.

il comma 3 dell'art. 3 d. lgs. 99/2004 è stato abrogato dal comma 1070 dell'art. 1 legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007)

<sup>7</sup> Riprodotto dall'articolo 67 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna, «1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. // 2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

<sup>8</sup> L'articolo è riprodotto, con inversione del soggetto e con eliminazione delle parti troppo invasive della competenza regionale, dall'art. 7 legge 20 febbraio 2006, n. 96: "1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristiche. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione. // 2. Lo svolgimento dell'attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo".

<sup>9</sup> L'originario art. 5 della legge 96/2006 viene qui soltanto ricordato, perché in base alla sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 2007 n. 339, risultano soppressi i commi 4 e 5 e l'intero art. 5 deve essere inteso come tutto di competenza regionale per quanto concerne l'adozione del regolamento. L'originario art. 5 legge 20 febbraio 2006, n. 96 recitava: "1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche



#### ART. 6

(Programmazione e sviluppo dell'agriturismo)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<sup>10</sup>

#### ART. 7

(Osservatorio nazionale dell'agriturismo)

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le Regioni per mezzo della Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<sup>11</sup>

architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata. // 2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni [il d.lgs. 155/1997 è stato abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193] // 3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri. // 4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica. // 5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità. // 6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale".

<sup>10</sup> Riprodotto dall'art. 11 legge 20 febbraio 2006, n. 96: "1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali. // 2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici. // 3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione. 4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

<sup>11</sup> Riprodotto dall'art. 13 legge 20 febbraio 2006, n. 96: "1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. // 2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale. // 3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore. // 4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".



## Capo IV

### Delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici

#### ART. 8

(Presentazione delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici da parte di cantine industriali ed enoteche)

1. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle 'strade del vino' ed aderenti al disciplinare stabilito dalla Regione, possono effettuare la presentazione, la degustazione e la miscita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le imprese agricole produttrici.<sup>12</sup>

#### ART. 9

(Misure di sostegno)

1. Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionale per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi del presente capo.<sup>13</sup>

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle 'strade del vino' può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).<sup>14</sup>

## Capo V

### Dell'acquacoltura, della piscicoltura e dell'impresa ittica

#### ART. 10

(Impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura o piscicoltura)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura e di piscicoltura<sup>15</sup> e ciò come disposto dall'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,<sup>16</sup>

---

Esisteva un originario art. 14 della legge 96/2006 che non viene qui riportato, perché il 1 comma provvedeva ad abrogare la precedente legge 730/1985; il comma 2 è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. 12 ottobre 2007 n. 339; i commi 3 e 4 sono ormai superati per la loro natura transitoria.

<sup>12</sup> Riprodotto dal comma 4, articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268 *Disciplina delle strade del vino*: "In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle 'strade del vino' ed aderenti al disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), possono effettuare la presentazione, la degustazione e la miscita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici".

<sup>13</sup> Riprodotto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268 *Disciplina delle strade del vino*: "Lo Stato può cofinanziare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie e di interventi comunitari, leggi di spesa regionale per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge".

<sup>14</sup> Riprodotto dal comma 2, articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268 *Disciplina delle strade del vino*: "Ferme restando le competenze delle regioni in materia di promozione all'estero, la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle 'strade del vino' può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)".

<sup>15</sup> Riprodotto dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 102, **modificato** per renderlo aderente alla riforma dell'art. 2135 c.c.

<sup>16</sup> Norma di **mero rinvio** all'art. 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, per il quale "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dall'attività di acquacoltura e di piscicoltura".



2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura<sup>17</sup>.

#### ART. 11

(Filiera del settore ittico)

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto<sup>18</sup>.

### Capo VI

#### Della vendita dei prodotti agricoli

#### ART. 12

(Disciplina amministrativa)

1. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.<sup>19</sup>

2. La vendita diretta che venga esercitata nel fondo è consentita anche nelle giornate festive e domenicali, e non è soggetta ai vincoli di orario fissati dai regolamenti locali per la vendita delle merci<sup>20</sup>.

3. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Riprodotto dall'art. 4-ter, d.l. 3 novembre 2008 n. 171, convertito in legge 30 dicembre 2008 n. 205. "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura".

<sup>18</sup> I due commi sono riprodotti dai commi 8 e 9 dell'art. 4-octies, d.l. 3 novembre 2008 n. 171, convertito in legge 30 dicembre 2008 n. 205: "8. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. // 9. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

<sup>19</sup> Riprodotto dall'art. 2-quinquies del d.l. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006 n. 81: "Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività".

<sup>20</sup> Comma nuovo. Una pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. III civ., n.1793 del 1999) ha ritenuto applicabile anche all'agricoltore che venda direttamente i propri prodotti, la disposizione che vieta la vendita domenicale e nei giorni festivi. Tale pronuncia si pone in contrasto con una sentenza del Consiglio di Stato, n. 871/1980, che in tema di vendita diretta, sanciva il superamento «di ogni interpretazione restrittiva, presupponente limitazioni, anche temporali, [...] tutte le volte che le espressioni legislative possono essere interpretate in modo da rendere possibile la vendita, specie di prodotti deperibili, in senso logico agglutiva alla sfera dell'attività agricola, oltre gli orari, i giorni e le modalità dei normali esercizi commerciali del settore, essendo il limite oggettivo costituito dall'estrinseca natura e dimensione dell'attività imprenditoriale agricola del produttore». Considerato anche il testuale tenore dell'art.4, comma 7, del d. lgs. 228/2001 e dell'art. 4, comma 2, lett.d) del d. lgs n.114/1998, che escludono espressamente l'applicazione all'imprenditore agricolo dell'intera disciplina sul commercio prevista dal d. lgs. 114/1998, sembra trattarsi di caso in cui è opportuno utilizzare i poteri che la delega concede per "chiarire il significato di norme controverse".

<sup>21</sup> Riprodotto dall'art. 4 comma 2 del d. lgs. 228/2001: «La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.» Il comma 4 del medesimo articolo dispone che la comunicazione deve essere indirizzata al Sindaco del comune del luogo ove si intende esercitare la vendita. Solo



4. Qualora si intenda esercitare la vendita diretta al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) del luogo in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114<sup>22</sup>.

5. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico<sup>23</sup>.

6. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta<sup>24</sup>.

#### ART. 13

(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari)

1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo di riordino sulla materia dell'agricoltura<sup>25</sup>.

---

per la prima ipotesi (art. 4 comma 2 del d. lgs. 228/2001: «La vendita diretta ... può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione») vige la regola del silenzio-assenso.

Il Ministero della salute ha fatto presente che la comunicazione, per successiva disposizione normativa, non va inviata al Comune ma all'ASL.

<sup>22</sup> Riprodotto dall'art. 4 comma 4, d. lgs. 228/2001: «Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

<sup>23</sup> Riprodotto dall'art. 4 comma 3, d. lgs. 228/2001: «La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico».

<sup>24</sup> Riprodotto dall'art. 2-bis, comma 3, d.l. 9 settembre 2005, n. 182, come introdotto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231. Art. 2-bis. *Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari*, comma 3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

<sup>25</sup> Riprodotto dall'art. 2bis d.l. 9 settembre 2005, n. 182, come introdotto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231. "Art. 2-bis (*Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari*). 1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. // 2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. // 3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".



## Capo VII

### Del Servizio informativo agricolo nazionale (SIAN)

#### ART. 14

(Servizi di interoperabilità)

1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma quarto.
2. Il SIAN è unificato con i sistemi informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi da 1 a 3 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Riprodotto dall'art. 15 d. lgs. 173/1998: «1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4. // 2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. // 3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare. // 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati



#### ART. 15

(Modalità di accesso alle informazioni contenute nel SIAN)

1. Attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

2. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.<sup>27</sup>

### Capo VIII Dell'anagrafe delle imprese agricole<sup>28</sup> e del fascicolo aziendale

#### ART. 16

(Della carta dell'agricoltore)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,<sup>29</sup> è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. La carta dell'agricoltore e del pescatore, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), nonché secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 e successive modificazioni<sup>30</sup>."

---

personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti. // 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio. // 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi".

<sup>27</sup> Riprodotto dall'art. 14 commi 2 e 3 d. lgs. 99/2004: «2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale. // 3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2».

<sup>28</sup> Si è ritenuto necessario sostituire il termine "azienda" con "impresa", al fine di avere una norma coerente con il sistema del codice civile. Si ricorda che, per il nostro diritto, il termine "impresa" presenta un richiamo ad un soggetto (l'imprenditore), mentre il termine "azienda" si richiama a qualcosa di oggettivo, essendo – per l'art. 2555 c.c. – un complesso di beni organizzato dall'imprenditore. Nella specie, poi, si noti che l'art. 1 del d.p.r. 503/99 nel comma 2 individua il codice fiscale quale codice unico di identificazione, per cui il rinvio è da interpretarsi al concetto di impresa e non a quello di azienda, stante la possibilità di avere più aziende dislocate in diversi luoghi, ma un'unica impresa alla quale si riferisce il codice fiscale. Sicché, pur lasciando l'acronimo CUAA si sostituisce con "impresa" la parola "azienda", salvo quando il termine si riferisca al complesso aziendale organizzato.

<sup>29</sup> L'art. 7 D.p.r. 503/1999 ha istituito la Carta dell'agricoltore con i seguenti commi: «1. È istituita la "Carta dell'agricoltore e del pescatore", di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico. // 2. La Carta è di uso strettamente personale, ed è rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe. // 3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilità, la riservatezza, la compatibilità con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. // 4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni abilitate. // 5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione, controllo e certificazione degli accessi al sistema, nonché i servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo regolamento di attuazione».

<sup>30</sup> Riprodotto dal comma 2 dell'art. 13 del d. lgs. 99/2004 che, a seguito del presente inserimento nel DPR 503/1999, viene delegificato per la sua sostanziale natura regolamentare: «La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, è realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10, nonché secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e successive



## ART. 17

(Fascicolo aziendale. Integrazione e aggiornamento)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503<sup>31</sup>, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano<sup>32</sup>.

4-ter. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 14, comma 4, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i Centri di assistenza agricola<sup>33</sup>.

4-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al presente articolo, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000<sup>34</sup>.

4-quinquies. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui agli articoli 15, paragrafo 1, lettera c), e 18 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del SIAN, può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'AGEA. Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto.

---

modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000». Il decreto legislativo n. 10 del 2002 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 82/2005.

<sup>31</sup> Per memoria si riporta l'art. 9 DPR 1° dicembre 1999, n. 503, il quale stabilisce: «1. Per i fini di ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, è istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento; per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3. // 2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dal SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualità ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalità per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa è tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonché dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998. // 3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalità di cui all'articolo 5. // 4. A partire dal 10 luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale».

<sup>32</sup> Riprodotto dal comma 6 dell'art. 13 del d. lgs. 99/2004 che, a seguito del presente inserimento nel DPR 503/1999, viene delegificato per la sua sostanziale natura regolamentare: «Le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

<sup>33</sup> Riprodotto dal comma 4 dell'art. 14 del d. lgs. 99/2004 che, a seguito del presente inserimento nel DPR 503/1999, viene delegificato per la sua sostanziale natura regolamentare: «Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni».

<sup>34</sup> Riprodotto dal comma 5 dell'art. 14 del d. lgs. 99/2004 che, a seguito del presente inserimento nel DPR 503/1999, viene delegificato per la sua sostanziale natura regolamentare: «Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13, comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000».



La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale».<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Riprodotto dal comma 1 dell'art. 13 del d. lgs. 99/2004 che, a seguito del presente inserimento nel DPR 503/1999, viene **delegificato** per la sua sostanziale natura regolamentare: «1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, unico per azienda, è integrato con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attività agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale».



## Titolo II Dello spazio rurale

### Capo I Della gestione e della tutela dello spazio rurale

#### ART. 18

(Contratti di collaborazione e contratti di promozione)

1. Le pubbliche amministrazioni, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, per la promozione delle vocazioni produttive e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici<sup>36</sup>.

3. Al fine di assicurare una adeguata informazione ai consumatori e consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e delle peculiarità delle produzioni tipiche, biologiche e di qualità, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura<sup>37</sup>, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità e del paesaggio agrario e forestale<sup>38</sup>.

#### ART. 19

(Convenzioni in materia di gestione del territorio)

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli<sup>39</sup>.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata<sup>40</sup>.

<sup>36</sup> Riprodotto dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: "1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. 2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici".

<sup>37</sup> Cfr. Reg. (CE) 1257/99 (capo II, programmazione) e successive modifiche. Sugli aiuti di Stato in agricoltura v. il Reg. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di Stato alle "piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli" con esclusione di quelle del settore della loro trasformazione e commercializzazione. Il regolamento è accompagnato dalla Comunicazione della Commissione sugli "orientamenti comunitari per gli aiuti nel settore agricolo e forestale 2007-2013" del dicembre 2006. Alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano i regolamenti 70/2001 del 12 gennaio 2001 e 1/2004 del 23 dicembre 2003. Cfr. ora la Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 per porre rimedio "al grave turbamento economico" attuale (2008-2009).

<sup>38</sup> Riprodotto dal comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. 228/2001 "Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui ai commi 1, e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale".

<sup>39</sup> Riprodotto dal comma 1 art. 15 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228: "1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli".

<sup>40</sup> Riprodotto dal comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs.18 maggio 2001 n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 1067, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007): "2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni



## ART. 20

(Della buona pratica agricola)

1. Ogni riferimento alla "buona pratica agricola" contenuto nel decreto legislativo di riordino sulla materia dell'agricoltura e in questo decreto del Presidente della Repubblica attuativo di esso, si intende fatto al Codice di buona pratica agricola, approvato in attuazione dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, recante criteri e indicazioni di validità nazionale, se del caso integrabili da parte delle regioni e province autonome in relazione a esigenze locali, fermi restando i criteri e indicazioni ivi fissati<sup>41</sup>.

## Capo II Dell'architettura rurale

### ART. 21

(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo di riordino sulla materia dell'agricoltura<sup>42</sup>.
2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime<sup>43</sup>.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma secondo<sup>44</sup>.
4. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni<sup>45</sup>.

### ART. 22

(Procedure di concessione dei contributi)

1. Le regioni e le province autonome gestiscono le quote del Fondo, di cui all'articolo 25, loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse, di cui all'articolo 27, e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo di riordino sulla materia dell'agricoltura, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli

---

tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata."

<sup>41</sup> Norma di rinvio al D.M. 19 aprile 1999 sulla protezione delle acque dai nitrati, che le Regioni possono integrare.

<sup>42</sup> Riprodotto dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*: "Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale."

<sup>43</sup> Riprodotto dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*: "Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime."

<sup>44</sup> Riprodotto dal comma 3 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2."

<sup>45</sup> Riprodotto dal comma 4 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni."

Nell'articolo del Codice agricolo si è eliminata il riferimento agli anni 2003, 2004 e 2005, già trascorsi e perciò non più rilevanti.



articoli 35 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La concessione dei contributi è comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.

3. Per i beni immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali<sup>46</sup>.

#### ART. 23

(Sponsorizzazioni)

1. I proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome concorrono all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo di riordino sulla materia dell'agricoltura.

2. Tali proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale<sup>47</sup>.

### Capo III

#### Della biodiversità e dell'agricoltura transgenica

#### ART. 24

(Sorveglianza rinforzata)

1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.

2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle attività ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.

3. Le modalità per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneità di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Riprodotto dall'articolo 4 della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*: "1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. [N.B. Questo comma non è perfettamente conforme alla norma originaria nella parte finale poiché si sono aggiornate le norme richiamate ora contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio]. 2. La concessione dei contributi è comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati. 3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali."

Nel 3 comma dell'articolo si è aggiornato il richiamo alla norma del testo unico in materia di beni culturali e ambientali ora contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

<sup>47</sup> Riprodotto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*: "All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono anche i proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale."

<sup>48</sup> Riprodotto dall'art. 22 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo". Il testo è il seguente: "Art. 22. (Sorveglianza rinforzata) 1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in



## ART. 25

(Fondo per filiere produttive esenti da contaminazioni OGM)

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica<sup>49</sup>.

---

parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale. // 2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle attività ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati. // 3. Le modalità per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneità di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province».

<sup>49</sup> Riprodotto dall'art. 2, comma 177, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), con esclusione dell'ultimo periodo per la sua natura visibilmente transitoria (la previsione di finanziamento per l'anno 2008 ivi contenuta, per altro, risulta azzerata per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 126): "Comma 177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008".



### **Titolo III**

## **DELLA PROPRIETÀ TERRIERA E DELLE STRUTTURE AGRARIE**

#### **ART. 26**

(Piani di ricomposizione fondiaria e di riordino)

1. La disciplina di cui alla Sezione I del Titolo III del decreto legislativo di riordino sulla materia dell'agricoltura si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane<sup>50</sup>.

#### **ART. 27**

(Commissione provinciale per la determinazione dei valori dei terreni ai fini della concessione del mutuo per la formazione della proprietà coltivatrice)

1. La commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, istituita dalla Regione interessata e composta del capo dell'organo regionale competente per territorio, del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, di un ingegnere designato dal direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio e di un rappresentante dell'Ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del Comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie e a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

2. Il giudizio di congruità, previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo di riordino sulla materia dell'agricoltura, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi.<sup>51</sup>

#### **ART. 28**

(Attestazione notarile circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia)

1. Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo di riordino sulla materia dell'agricoltura, la documentazione di rito potrà essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Riprodotto dal comma 9, art. 5-bis, d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004, non modificato e dall'ultima frase del comma 1 dell'art. 5-bis, l. 97/94, introdotto dall'art. 52, comma 21, legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostanzialmente immutata. Comma 9, art. 5-bis, d.lgs. 99/2004: "La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane". Ultima frase comma 1, art. 5-bis, l. 97/94: "Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane."

<sup>51</sup> Riprodotto dall'art. 4 legge 590/65: "4. Una Commissione provinciale - composta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, del capo dell'Ufficio tecnico erariale e di un rappresentante dell'Ente di sviluppo competente per territorio od, in mancanza, del Comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 - indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio. Il giudizio di congruità, previsto dal precedente art. 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi."

<sup>52</sup> Riprodotto dall'art. 5, l. 590/65: "5. Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potrà essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia."



## Titolo IV Della contrattazione agraria

### ART. 29 (Annata agraria)

1. Ai fini del Titolo V del decreto legislativo di riordino l'annata agraria ha inizio l'11 novembre<sup>53</sup>.

### ART.30

(Commissioni tecniche provinciali)

1. Per l'applicazione dell'articolo 86 del decreto legislativo di riordino e semplificazione della normativa sull'attività agricola, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono Commissioni tecniche provinciali presiedute dall'ispettore provinciale dell'agricoltura o dal Capo del corrispondente organo regionale<sup>54</sup>.

### ART. 31

(Assicurazione contro le avversità atmosferiche)<sup>55</sup>

1. Per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali<sup>56</sup>, lo Stato, nell'ambito delle misure del Fondo di

---

<sup>53</sup> Riprodotto dall'art. 39 della legge 3 maggio 1982, n. 203: «Ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre».

L'ambito di applicazione della presente norma, originariamente riferito ai fini della sola legge 3 maggio 1982, n. 203, per evidenti ragioni sistematiche viene esteso all'intera materia dei contratti agrari regolata nel Titolo IV del decreto legislativo di riordino.

<sup>54</sup> Norma nuova. A seguito della dichiarazione d'incostituzionalità della disciplina dell'equo canone devono ritenersi venute meno le varie disposizioni della legge 11 febbraio 1971 n. 11 sulle Commissioni tecniche centrale e provinciale sull'equo canone. Tuttavia, per la determinazione della quota di riduzione del canone per perimento dei frutti per casi fortuiti occorre pensare all'istituzione di organismi appositi. Nella formulazione dell'art. 85 del decreto legislativo di riordino si è fatto riferimento ad apposite Commissioni tecniche provinciali. La presente norma affida l'istituzione alle Regioni e la presidenza all'ispettore provinciale dell'agricoltura.

<sup>55</sup> Con d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 si sono previsti contributi sui premi assicurativi pagati dagli agricoltori, e ciò in osservanza degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. Riportiamo le apposite disposizioni in questo DPR attuativo del presente decreto legislativo di riordino, ma – probabilmente – non dovrebbero nemmeno essere qui inserite.

Dall'art. 2 d. lgs. 29 marzo 2004, n. 102: « Polizze assicurative 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile. 2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone. 3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.»

<sup>56</sup> Norma riprodotta dalle varie disposizioni richiamate in questa nota e nelle successive note e che, per opportuna evidenziazione, sono riportate in corsivo.

Dall'art. 2 d. lgs. 29 marzo 2004, n. 102: « Polizze assicurative 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile. 2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone. 3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in



solidarietà nazionale volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alla produzione e alle strutture,<sup>57</sup> concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135.<sup>58</sup>

2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento se il danno raggiunge il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone. Per contratti assicurativi che coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al comma primo, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. Il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.<sup>59</sup>

3. Ai fini della concessione dei contributi statali sui premi assicurativi sono considerati calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti al punto 11.2 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, 2000/C28/02, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti orientamenti comunitari.<sup>60</sup>

---

forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.»

Dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, sugli Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole: "Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul fondo stesso".

Tale norma specifica le finalità contenute in art. 1, comma 2 lettera i), l. 7 marzo 2003, n. 38, sulle Disposizioni in materia di agricoltura: "Favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari".

<sup>57</sup> Come già si è detto, questa disposizione è riprodotta dall'art. 1, comma 3, lettera a), d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, sugli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole: "Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture"

<sup>58</sup> Riprodotta dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, sugli Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole: "Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile".

<sup>59</sup> Riprodotta dai commi 2, 3 e 4 d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102: "2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento se il danno raggiunge il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone. // 3. Per contratti assicurativi che coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al comma 1, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. // 4. Il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi".

<sup>60</sup> Riprodotta dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 sugli Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole: "Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti al punto 11.2 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti orientamenti comunitari".

Ci si riferisce alla Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato, pubblicata nella GUCE del 1 febbraio 2000, nella versione rivista del 12 agosto 2000. Si ritiene opportuno riportare nel testo il dettato dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, anziché riprodurre il contenuto degli orientamenti comunitari in esso richiamati. Tuttavia, a fini di migliore documentazione, si prospetta la possibilità di esprimere tale contenuto, dando ad esso una forma legislativa definitoria, nel modo seguente: «a) per calamità naturali si intendono i terremoti, le valanghe, le frane, le inondazioni e le avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità. Queste ultime sono considerate calamità naturali solo qualora arrechino alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli danni pari al 20 per cento della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 per cento nelle altre zone; b) per eventi eccezionali si intendono i disordini interni e gli scioperi e, in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese; c) le epizootie e le fitopatie sono assimilate alle calamità naturali o agli eventi eccezionali solo in presenza di circostanze particolari da valutarci in concreto».

Si riportano anche i testi dei predetti orientamenti comunitari: 11.2 «La prassi costante della Commissione è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di "calamità naturale" e di "evento eccezionale" di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati



4. I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102<sup>61</sup>

5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché le cooperative agricole e loro consorzi<sup>62</sup>.

6. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato Piano assicurativo, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.<sup>63</sup>

---

accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altro canto, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In generale la Commissione non considera come calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza di epizootie o fitopatie, anche se in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto come un evento eccezionale l'estesa diffusione di una malattia animale completamente nuova. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore»; 11.3 «Secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche».

Ora gli aiuti di Stato all'agricoltura sono disciplinati dal regolamento 1/2004 del 23 dicembre 2003 e, sugli aiuti de minimis, dal regolamento 1860/2004 del 6 ottobre 2004.

<sup>61</sup> Riprodotto dall'art. 1, comma 3-quater, d.l. 28 febbraio 2005, n. 22, sugli interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito (con modificazioni) dalla l. 29 aprile 2005, n. 71: "I rischi di mercato rientrano nei rischi assicurabili previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."

<sup>62</sup> Il richiamo è all'art. 11, commi 1, 2, 3, 4 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, sugli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole: "1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche: a) associazioni persone giuridiche di diritto privato; b) società cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice. // 2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività dei consorzi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale. // 3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma. // 4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture." Non si riporta il comma 5 perché temporalmente superato; esso infatti diceva: "5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti ecc. ecc."

<sup>63</sup> Riprodotto dall'art. 4 d. lgs. 29 marzo 2004, n. 102 «Piano assicurativo agricolo annuale»: "1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato 'Piano assicurativo', tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. // 2. Il Piano assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da: a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); e) un rappresentante della Cooperazione agricola; f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI); g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA). // 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono i nominati i relativi componenti. Ai componenti del commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese. // 4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa; b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) evento



---

climatico avverso, garanzia; d) tipo di coltura e/o strutture. 5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche:  
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche”.

